

in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria della forma consortile denominata "Comunità Collinare del Friuli" e del Comune di San Daniele del Friuli;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, il Comune di San Daniele è delegato all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica con decorrenza dalla stipulazione della convenzione attuativa per la gestione in forma associata delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica con il consorzio denominato "Comunità Collinare del Friuli", nei termini di cui alla medesima convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Di dare atto che il conferimento al Comune di San Daniele della delega all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica di cui al punto 1 modifica l'assetto organizzativo e l'ambito territoriale di competenza del responsabile del procedimento e della Commissione locale per il paesaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2016, n. 125 recante conferma della delega ai Comuni aderenti alla forma consortile denominata "Comunità Collinare del Friuli".

3. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_32_1_DGR_1438_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1438 DPReg. 141/2016 - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla po-

litica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che:

- al paragrafo 8.2.4.3.1.1. "Descrizione per tipo di intervento" prevede, la tipologia di intervento 4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli";
- al paragrafo 8.1.3 "Modalità di accesso al programma" prevede la possibilità di presentare domande di aiuto individuali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

VISTA la propria precedente deliberazione di data odierna, con la quale si prende atto dell'avvenuta comunicazione e della ricezione da parte della Commissione Europea, con nota Ref. Ares(2016)3266433 - 08/07/2016, della versione 2.0 del PSR;

VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;

ATTESO che l'intervento è finalizzato all'aumento del valore delle materie prime agricole rafforzando, di conseguenza, il primo anello della filiera - produzione, all'ammodernamento delle strutture e delle dotazione produttive, a consolidare la posizione delle imprese sul mercati rafforzando la fase di commercializzazione a favorire, l'avvio di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno delle filiere garantendo ricadute positive, in termini economici, anche sui produttori agricoli. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;

CONSIDERATO che i criteri di selezione delle Tipologie di intervento sono sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

DATO ATTO che il bando attuale è riservato all'accesso individuale delle PMI;

VISTI i criteri di selezione della Tipologia di intervento 4.2. a valere sul PSR 2014-2020, approvati in ultima versione dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta urgente dell' 11 luglio, conclusasi il giorno 22 luglio 2016;

DATO ATTO che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni

ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - verificabilità e controllabilità delle misure);

SENTITO l'Organismo pagatore AGEA;

VISTA la legge regionale n. 7/2000;

CONSIDERATO che i termini di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustifica in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi, caratterizzati da articolata istruttoria, in particolare dall'esame di documentazione tecnica complessa e di sopralluoghi;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

Visto l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, forestali e ittiche, all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il bando di attuazione per l'accesso individuale al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 4.2. "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_32_1_DGR_1438_2_ALL1



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 Costi ammissibili
- Articolo 14 Leasing
- Articolo 15 Costi non ammissibili
- Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 17 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 22 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 23 Avvio e conclusione
- Articolo 24 Proroghe
- Articolo 25 Varianti sostanziali
- Articolo 26 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 33 Divieto di contribuzione

Articolo 34 Impegni essenziali

Articolo 35 Impegni accessori

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 37 Errori palesi

Articolo 38 Revoca del sostegno

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 40 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

Articolo 43 Rinvio dinamico

ALLEGATI

Allegato A - SCHEMA DI DOMANDA SEMPLIFICATA

Allegato B - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegato C - CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Allegato D - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Allegato E - SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando, disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 4.2 – Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015.

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata all'introduzione o al potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per sviluppare nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità; all'adeguamento o al potenziamento degli impianti a sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, e al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti, all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali, all'adeguamento termico degli involucri degli edifici esistenti e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché alla ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale; alla realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti micro eolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta; alla realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione; all'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate in regione Friuli Venezia Giulia .

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, che ne è anche ufficio attuatore.

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 2.848.808,00.- di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 1.228.406,00.-.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore, la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono:

a) Le imprese, micro, piccole, medie come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che svolgano attività di trasformazione, di commercializzazione o di sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:

- sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- trasformano e commercializzano prodotti che, in misura inferiore al 50% del totale, sono di provenienza aziendale.

3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale (PA), redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.

2. L'allegato deve contenere i seguenti elementi:

- una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);
- il dimensionamento dell'impresa piccola, media, grande - ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 allegando copia dell'ultimo bilancio aziendale da cui si evince il fatturato;
- un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo primario (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
- motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario. Nel caso di attivazione di Progetti integrati il Piano indica le sotto misure/typi di intervento che si intendono attivare, descrive e quantifica le operazioni ivi previste
- nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
- nel caso di operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il Piano riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;

- nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
- quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- cronoprogramma su base semestrale.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale fatto salvo quanto indicato al comma 3.
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 20 e 21
 - a) nel caso in cui il prodotto trasformato sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di impresa:
 - l'aliquota è pari al 30 %
 - b) nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I, le aliquote di sostegno sono:
 - 30% Micro e piccole imprese
 - 20% Medie imprese
3. Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, il sostegno agli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili è erogato sotto forma di *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 relativo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Articolo 9 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
 - a) euro 50.000,00 per le Micro imprese
 - b) euro 75.000,00 per le Piccole imprese
 - c) euro 100.000,00 per le Medie imprese
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
 - a) euro 1.500.000,00 per le Micro imprese
 - b) euro 2.000.000,00 per le Piccole imprese
 - c) euro 2.500.000,00 per le Medie imprese

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:
 - a) per l'acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
 - b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato,
 - c) per la costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato.

- d) per l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato
- e) per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - programmi informatici compreso lo sviluppo
 - brevetti, licenze
 - know-how
- f) per l'introduzione o il potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per lo sviluppo di nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico;
- g) per l'adeguamento o il potenziamento degli impianti e sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- h) per la realizzazione o l'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
- i) per l'avvio o il rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, per l'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
- j) per l'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendali e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché per la ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale;
- k) per la realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;
- l) per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
- m) per l'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni devono:

- a) essere realizzate in Friuli Venezia Giulia;
- b) riguardare la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato
- c) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria
- d) essere finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori
- e) se relative all'efficientamento energetico devono essere realizzate:

1. su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;
 2. comportando un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.
- f) se relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere:
1. dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato
 2. avere una potenza non superiore a 0,3 MW e per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie
 3. gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta
 4. nel caso di impianti idroelettrici, devono rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque
 5. qualora utilizzino l'energia solare, non devono consumare suolo.
- g. gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;
- h. 11. gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, sono ammissibili a finanziamento in regime di *de minimis*.

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) inerenti a interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) relative ai contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013
 - c) relative all'acquisto o alla realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività aziendale.
 - d) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori
 - e) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda
 - f) gli impianti per la produzione di energia non dimensionati all'autoconsumo o con utilizzo di colture dedicate
 - g) di mera sostituzione di macchinari e attrezzature
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
 - c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:

- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del PA e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;
- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene, **mezzi di movimentazione non autorizzati a circolazione su strada;**
- d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratta di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze ;

3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:

- a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;
- b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata-, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.

4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:

- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;

- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.

6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.

7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:

- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);
- c) un PA che dettaglia il rispetto dei requisiti di cui al comma 5 lettere a), b) e c).

8. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;

Articolo 14 Leasing

1. Il leasing, è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a operazioni di acquisto di beni immobili, di macchine, attrezzature, anche informatiche, ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi

Articolo 15 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 non sono considerati costi non ammissibili;
 - a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
 - d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
 - i) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione
 - j) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;
 - k) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo,

- l) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- m) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- n) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti al sostegno, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- o) l'acquisto di animali;
- p) gli interessi passivi;
- q) l'imposta sul valore aggiunto (IVA)

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:

- a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura mediante la presentazione di progetti definitivi corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici;
 - b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
 - c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:
 - 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;
 - 2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 - d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
 - e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 - f) in caso di spese generali e investimenti in beni immateriali di cui all'articolo 13 comma 2, lettere d), e) e f), in assenza degli elenchi di cui alla precedente lettera a), mediante la presentazione di:
 - 1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti;
 - 2) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo:
- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.
 - b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Articolo 17 Complementarietà

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario, dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del presente bando al giorno 31 ottobre 2016, presenta la domanda di sostegno, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, la domanda semplificata, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A) e la documentazione di cui all'articolo 19; entro il termine sopra indicato riproduce la domanda semplificata in formato elettronico sul SIAN, la sottoscrive con firma digitale e la rilascia, corredata della documentazione di cui all'articolo 19, secondo la modalità indicata alla successiva lettera b);

b) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno e gli allegati di cui all'articolo 19 direttamente in formato elettronico su SIAN.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda semplificata di sostegno, di cui al comma 1, lettera a) contiene:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio e all'aiuto;

b) le operazioni previste con l'indicazione dei costi presunti totali;

c) in allegato, la documentazione di cui all'articolo 19.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

5. I beneficiari costituiscono o aggiornano e I validano il fascicolo aziendale elettronico.

6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'archiviazione della domanda di sostegno.

7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi delle legge regionale 7/2000.

8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC. 9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

9. La mancata riproposizione della domanda a portale verrà considerata come un ritiro della stessa e sarà processata con le modalità di cui all' Articollo 36.

Articolo 19 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno semplificata è allegata la documentazione indicata in allegato B).

2. La copia semplice di un documento di identità e una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 7 comma 2 devono essere allegati alla domanda di cui al comma 1, a pena l'inammissibilità.

3. Alla domanda di sostegno in formato elettronico sul SIAN è allegata la documentazione indicata in allegato B).

4. La documentazione di cui al comma 1 lettera h) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

5. Il provvedimento di approvazione e concessione del sostegno può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia di intervento programmato in attuazione dell'operazione.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente regolamento.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione (descritti nel dettaglio in Allegato C) :

- a) criteri di carattere trasversale;
- b) criteri relativi alla qualità del prodotto;
- c) criteri relativi a ricadute positive sui produttori;
- d) criteri relativi a ricadute sull'ambiente;

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 29 punti non è ammesso a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel finanziare le domande di sostegno con importo di costo totale inferiore. In caso di ulteriore parità, è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprenditori di genere femminile.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che la compilazione del PA di cui all'articolo 7 sia corretta;
- d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;

f) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno

2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria..

5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2..

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 23 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;

b) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

c) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 25, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;

c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;

b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;

c) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.

3. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

- a. la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b. la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c. la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - d. le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano,, fatto salvo quanto disposto all'articolo 27, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - e. le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - f. le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2 lettere d) e f)
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 valuta:
- a. la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - b. la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - c. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - d. il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - e. il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
 - f. il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
6. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale che contiene:
- a. la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b. l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c. la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d. l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e. la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f. la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a. la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui agli articoli 31, commi 4 e 5 e 39;
 - b. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c. la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d. una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;

- f. la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
- 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2 lettere d) e) e f).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

TITOLO CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13 in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) se del caso il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) che la fattura viene utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso, a condizione che abbia sostenuto costi per l'attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
- a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
 - 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 27, da cui si accerti un costo sostenuto e liquidato pari, almeno, al 10 per cento del costo ammissibile dell'operazione;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o altra documentazione fiscale equipollente con le modalità di cui all'articolo 27.
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

- a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato D.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 33;
 - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - preventivati in domanda di sostegno;
 - imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

- Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione e rendicontazione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in allegato D.
- L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 7 e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 33;
 - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
7. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia di aiuti di stato, i beneficiari si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale, a:
- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
 - b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.
2. In conformità all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a non delocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'Unione europea per un periodo di almeno dieci anni dal pagamento finale, salvo nei casi in cui siano una PMI.
3. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
4. Nel caso di cui al comma 3 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
- a) informa l'ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;

- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'ufficio attuatore;
 - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
5. Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.
6. La disponibilità giuridica di cui al comma 6 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui ai commi 1 e 2.
7. Il vincolo quinquennale di destinazione vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 9.
8. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:
- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
 - b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
 - c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
9. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 9 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
10. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di domande di sostegno di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario

Articolo 33 Divieti di contribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammessa la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione.

3. Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili non è consentito il cumulo con gli incentivi di cui al Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo.¹

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono:

- 1) avviare le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 21, comma 4;
- 2) non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata;
- 3) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 11 fino alla liquidazione a saldo del sostegno;
- 4) osservare e mantenere gli impegni e obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento e realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
- 5) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 31;
- 6) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 7) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- 8) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e *de minimis*.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 1 sono indicate all'allegato E).

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono:

- 1) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata fino alla liquidazione del saldo;
- 2) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;
- 3) richiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione di cui all'art.21 comma 4;
- 4) rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa medesima;
- 5) trasmettere entro le scadenze fissate, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma alle scadenze fissate dall'Autorità di Gestione;
- 6) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- 7) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 ed, in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster, di formato minimo A3, o una targa informativa sull'operazione che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea.

¹

- per le operazioni di finanziamento in infrastrutture o opere di costruzione, il cui sostegno supera 500.000 euro esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonché le percentuali di riduzione dei sostegni concessi sono indicate all'allegato E).

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

4. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso;

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 35 e 36, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 approvato con DPRReg n° 0141 / Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare telefono 0432 555756 (dott. Simonetta Siben) o 0432 555204 (P.O. dott. Paolo Collavini), email competitivita@regione.fvg.it PEC competitivita@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 18)

SCHEMA DI DOMANDA SEMPLIFICATA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale. L'Europa
investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda semplificata per l'accesso alla tipologia di intervento

4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli¹

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agro alimentare
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

**Trasmessa mediante PEC a
competitivita@certregione.fvg.it**

Il sottoscritto²:

Cognome		Nome	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	
Residente in (via, piazza, viale)	n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale			

in qualità di legale rappresentante dell'azienda³

CUAA (codice fiscale)	PARTITA IVA		
Matricola INPS	Matricola INAIL		
Cognome o Ragione sociale	Nome		
Residenza o sede legale in	Comune di	Prov.	
Sede operativa in⁴	Comune di	Prov.	

Telefono		Cellulare
Indirizzo email		
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC		

- chiede di accedere tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere _____⁵ (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso alla tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del PSR 2014-2020;

3. che l'azienda è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del PSR 2014-2020;

4. che, in particolare, l'azienda :

a) corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014:

- micro impresa (meno di 10 dipendenti ; ultimo fatturato inferiore a 2 milioni di euro)
- piccola impresa (meno di 50 dipendenti ; ultimo fatturato inferiore a 10 milioni di euro)
- media impresa (meno di 250 dipendenti ; ultimo fatturato inferiore a 50 milioni di euro)

b) ha numero _____ dipendenti assunti a tempo e indeterminato e la tipologia di CCNL applicato al personale è _____;

c) l'ultimo fatturato disponibile è riferito alla data del _____ e corrisponde a _____ euro;

d) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;

e) trasforma e commercializza prodotti che in misura inferiore al 50 % sono di provenienza aziendale;

5. che il Piano di sviluppo aziendale prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto delle domande di sostegno che saranno presentate, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sulla tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli:

Tipologia di intervento 4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli	
Descrizione interventi	Importo al netto dell'IVA
Acquisito terreni e fabbricati	
Costruzione ristruttur ampli...	
macchinari	
Costi generali	
COSTO TOTALE tipo di intervento ____ euro ⁶	

6. che il Piano di sviluppo aziendale/la domanda di sostegno prevede un costo totale complessivo di euro _____.

7. di essere a conoscenza:

- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;
- che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 19 (documentazione da allegare alla domanda di sostegno) e dall'allegato B del bando;
- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 18 (modalità di presentazione della domanda di sostegno);
- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla tipologia di intervento devono essere confermati in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
- che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;
- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;

8. alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione :

-

-

Luogo e data

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma

.....

- 1 Da inviare esclusivamente per Posta elettronica certificata PEC a **competitivita@certregione.fvg.it**
- 2 Tutti i campi devono essere compilati
- 3 Tutti i campi devono essere compilati
- 4 Indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale
- 5 Specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale
- 6 Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di sostegno

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 19)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

- a) copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno
- b) per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti
- c) per le altre società copia dei contratti con i produttori primari
- d) copia di eventuali certificazioni volontarie
- e) eventuali disciplinari interni di produzione
- f) attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
- g) nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto
- h) piano di sviluppo aziendale
- i) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - non comporta rischi per l'ambiente.
 - ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
- k) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili
 - I. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento
 - II. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato
- a) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati
 - I. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento.
 - II. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - III. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che l'immobile non ha

fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

- b) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate
- I. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente, costituito da elaborati, tavole grafiche progettuali e relazione, se in possesso, completi di visto di approvazione ai fini urbanistici,
 - II. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure contenente gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune, sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alle autorizzazione al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Tuttavia, qualora il permesso di costruire non risulti richiesto o rilasciato al momento di presentazione della domanda di sostegno, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire all'Ufficio attuatore competente entro 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione e finanziamento;
 - III. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA - Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23
- c) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:
- I. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
 - II. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 - III. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
 - IV. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 - V. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.
- d) documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezziario regionale di cui ai punti precedenti:
- I. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove

pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).

- II. ove non sia possibile disporre di tre preventivi, un tecnico qualificato indipendente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi analoghi e allega una relazione descrittiva;
- III. il Piano aziendale descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 20)

CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

CRITERI TRASVERSALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Localizzazione dell'operazione.	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	In funzione della localizzazione dell'intervento
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	7	Consultazione banca dati CCIAA
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno		5	
	Impresa giovanile		3	
* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012				
Numero di occupati effettivi	Oltre 250	Non cumulabili fra loro	0	Consultazione banca dati CCIAA Visura INPS
	Grandi imprese		4	
	Fino a 250			
	Media impresa	3		
	Fino a 50			

Settore produttivo del beneficiario	Piccola impresa	Non cumulabili fra loro	Piano di sviluppo aziendale				
	Fino a 10						
	Micro impresa						
	Lattiero caseario						
	Carni e apicoltura						
	Cereali proteoleagginose						
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)						
	Vitivinicolo						
	Altri settori						
				2	5	4	2

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti biologici certificati	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Non cumulabili fra loro	6	Elenchi regionali operatori biologici FVG e aziende in conversione - verifica con ERSA
	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese che avviano la produzione		4	
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi.	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;	Non cumulabili fra loro	4	Certificazioni allegate alla domanda Dimostrazione dell'avvenuto inizio del percorso di adesione
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012		3	
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica	Non cumulabili tra loro	2	Certificazioni allegate alla domanda
	Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13**		2	
<p>*** ad esempio: ISO 14001 (SCA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)</p>				

RICADUTE SUI PRODUTTORI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 oppure partecipazione a cooperative in qualità di socio cooperatore ***	Lattiero caseario 5	Non cumulabili fra loro	Copia dell'atto costitutivo allegata alla domanda
		Carni e apicoltura 4		
		Cereali proteo - oleaginose 3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo) 3		
		Vitivinicolo 3		
		Altri settori 2		
		Lattiero caseario 5		
		Carni e apicoltura 4		
		Cereali proteo - oleaginose 3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo) 3		
Vitivinicolo 3				
Altri settori 1				
Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	Lattiero caseario 5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda	
	Carni e apicoltura 4			
	Cereali proteo - oleaginose 3			
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo) 3			

Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico	Vitivinicolo	2	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
	Altri settori	1		
	Lattiero caseario	5		
	Carni e apicoltura	4		
	Cereali proteo - oleaginose	3		
	Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
	Vitivinicolo	3		
	Altri settori	1		
	Lattiero caseario	5		
	Carni e apicoltura	4		
	Cereali proteo - oleaginose	3		
	Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
	Vitivinicolo	3		
	Altri settori	1		
	Lattiero caseario	5		
Carni e apicoltura	4			
Cereali proteo - oleaginose	3			
Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3			
Vitivinicolo	3			
Altri settori	1			
Lattiero caseario	5			
Carni e apicoltura	4			
Cereali proteo - oleaginose	3			
Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3			
Vitivinicolo	3			
Altri settori	1			
Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export				
Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali (ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda)	Vitivinicolo	2	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
	Altri settori	1		
	Lattiero caseario	5		
	Carni e apicoltura	4		
	Cereali proteo - oleaginose	3		
	Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
	Vitivinicolo	3		
	Altri settori	1		
	Lattiero caseario	5		
	Carni e apicoltura	4		
	Cereali proteo - oleaginose	3		
	Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
	Vitivinicolo	3		
	Altri settori	1		
	Lattiero caseario	5		
Carni e apicoltura	4			
Cereali proteo - oleaginose	3			
Culture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3			
Vitivinicolo	3			
Altri settori	1			

	<p>*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.</p> <p>L'azienda alla data di presentazione della domanda di sostegno già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno.</p>
--	---

RICADUTE AMBIENTALI				
Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
Positive ricadute ambientali e climatiche	Sede dei produttori conferenti all'impresa	Almeno l'80 % del prodotto conferito proviene da meno di 90 Km	Non cumulabili fra loro	Distanza tra la sede aziendale e la sede dell'impresa Contratti o conferimenti registrati allegati alla domanda
		Tra il 50 e il 79 % del prodotto conferito proviene da meno di 90 Km		
Riduzione dell'uso del suolo		Acquisto di beni immobili, esistenti e già urbanizzati, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione.	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato		
	Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento	2		Documentazione specifica allegata alla domanda

Positive ricadute ambientali e climatiche	programmato	Costruzione di nuovi immobili.	0	Cumulabile	
		Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	2		
	Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendali e relativi strumenti di regolazione e controllo		2	Cumulabile	
	Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale		2		
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.		2	Cumulabili	
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione		2		
	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta		2	Cumulabili	
	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.		5		
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione di "imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della		3		

<p>Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali</p>	<p>produzione di rifiuti</p>	<p>80% del prodotto dal medesimo territorio comunale</p>	<p>80% prodotto in prima fascia¹ o dal territorio comunale</p>	<p>Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta approvvigionamento a KM 0)</p>	<p>Non cumulabili fra loro</p>	<p>Distanza tra la sede aziendale e la sede dell'impresa Contratti o conferimenti registrati allegati alla domanda</p>	4
							3
							3
							2
							2
							1
							1 - per comuni di prima fascia si intendono quelli confinanti con il comune sede aziendale 2 - per comuni di seconda fascia si intendono quelli confinanti esternamente con quelli di prima fascia

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio è data priorità alle domande di sostegno con importo di costo totale inferiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprese di genere femminile.

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	29

Allegato D

(riferito agli articoli 29 e 30)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO

a) **Alla domanda di pagamento in acconto** è allegata la seguente documentazione, in funzione dell'operazione da realizzare:

1. se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
2. fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
3. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;
4. relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
5. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
6. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
7. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - b) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

b) **Alla domanda di pagamento a saldo** è allegata la seguente documentazione:

1. copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
2. fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
3. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
4. relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
5. copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
6. comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
7. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
8. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
9. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;

10. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
11. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
12. per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
13. per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione;
14. dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione realizzata;
 - b) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - d) la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
15. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

Allegato E
(riferito agli articoli 34 e 35)

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione		X	d/s	Articolo 28, comma 1, lettera c), regolamento (UE) 809/2014
a.2	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiario di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione, fatto salvo l'intervento 6.4.1		X	d	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2013 Articolo 48, comma 4, regolamento (UE) 809/2014
a.3	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014
a.4	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016
a.5	Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013		X	d/s	Art. 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014; DPR Reg 141/2016
a.6	Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria		X	s	Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014
a.7	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Articolo "impegni essenziali" bando interventi 4.2
a.8	Impegno a rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e <i>de minimis</i>		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo "impegni essenziali" bando intervento 4.2

IMPEGNI ACCESSORI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata		X	d	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016
b.2	Impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante		X	d	DPR 141/2016; DM 3536 dd 8/2/2016
b.3	Impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione		X	d	DM 3536 dd 8/2/2016
b.4	Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa		X	d/s	D.Lgs 50/2016; Decisione della Commissione 19.12.2013 C(2013)9527 finale E C
b.5	Impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma		X	d	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; DPR 141/2016
b.6	Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati		X	s	DM 3536 dd 8/2/2016; DPR 141/2016
b.7	Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione		X	d/s	Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. a.1
Avvio dell'operazione ammessa a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione					
Descrizione impegno					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Art. 28 comma 1 lett. c) Reg. UE 809/2013					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X				
	X				
Tipologia di penalità					
Descrizione modalità di verifica documentale					
Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio delle operazioni					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio delle operazioni					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica dei termini previsti dal decreto di concessione

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE TRANNE 6.4.1	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiario di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione, fatto salvo l'intervento 6.4.1.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2014; Articolo 48, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	X	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifiche delle banche dati disponibili per evitare i doppi finanziamenti. La scheda non si applica all'intervento 6.4.1						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. a.3		
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità						
Descrizione impegno						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione						
Articolo 48 comma 2 lett. a), regolamento (UE) 809/2014						
Misura/sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
X						
X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Tipologia di penalità						
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione della domanda di saldo; Verifica della coerenza della documentazione trasmessa in relazione ai specifici requisiti di ammissibilità						
Descrizione modalità di verifica documentale						
Verifica della coerenza e corrispondenza del requisito di ammissibilità						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. a.4
Descrizione impegno	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura			
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)			
	Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione		Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento degli impegni ed obblighi che hanno comportato l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni. La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del mantenimento degli impegni ed obblighi			

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. a.5		
Descrizione impegno	Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014; DPR 141/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale	X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	Rispettare, per il periodo di 5 anni, a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. a.6
Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria					
Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2013					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X	Decadenza totale		100% Controllo amministrativo	X
	X	Esclusione		Campione controllo docum. in loco	X
		Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	X
Tipologia di penalità				100% Controllo in situ	
				Campione controllo in loco	
				Campione controllo ex post	
--					
Obbligo del beneficiario a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 4.2	Azione	Rif. a.7
Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%					
Articolo " impegni essenziali" bando interventi 4.2					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X				
	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco
	Riduzione graduale	--		Campione controllo ex post	
Tipologia di penalità					100% Controllo in situ
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--				

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.2	Azione	Rif. a.8		
Descrizione impegno	Impegno a rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo "impegni essenziali" bando intervento 4.2						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Descrizione modalità di verifica documentale	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	X	Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.1		
Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione realizzata in base alla operazione finanziata							
Descrizione impegno							
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione							
DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016							
Misura/sotto misura							
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)							
Tipologia di penalità	Decadenza totale			X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione			X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale	X		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale							
Verifica dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione agli investimenti realizzati e facenti parte dell'operazione finanziata							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
--							
Classe di violazione	entità'	Gravità	durata				
Basso pt. 1	Costo ammesso x < €250.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo				
Medio pt. 3	Costo ammesso €250.000 ≤ x < €1.000.000	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data della verifica in situ e/o in loco				
Alto pt. 5	Costo ammesso x ≥ €1.000.000	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore				

$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.2
Impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante					
Descrizione impegno					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
DPReg 141/2016; DM 3536 dd 8/2/2016					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
X	Decadenza totale		X		100% Controllo amministrativo
	Esclusione		X		Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		X		Campione controllo ex post
Tipologia di penalità					
X					100% Controllo in situ
Descrizione modalità di verifica documentale					
Verifica che la documentazione di richiesta di variante sia presentata in data antecedente rispetto alla realizzazione delle operazioni					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
--					

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo della variante x < €500.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento al 1° SAL
Medio pt. 3	Costo della variante €500.000 ≤ x < 1.000.000	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL

Alto Pt.5	Costo della variante $X \geq \text{€}1.000.000$	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale
---------------------	--	--	---

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.3		
Impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione							
Descrizione impegno							
DM 3536 dd 8/2/2016							
Misura/sotto misura							
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)							
Tipologia di penalità	Decadenza totale			X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	Esclusione				Campo di applicazione		
	Riduzione graduale			X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
			X		Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale							
Verifica della presentazione della richiesta di proroga entro il termine ultimo di conclusione dell'operazione							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
--							

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $X \geq \text{€}500.000$	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Presentazione della richiesta di proroga entro 10 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto
Medio pt. 3	Costo ammesso $\text{€}100.000 < X < 500.000$	Interventi strutturali	Presentazione della richiesta di proroga entro 30 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto
Alto Pt.5	Costo ammesso $X \leq \text{€}100.000$	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Presentazione della richiesta di proroga dopo 30 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.4
Descrizione impegno	Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.Lgs 50/2016 Decisione della Commissione 19.12.2013 C(2013) 9527 final E C				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Misura / sotto misura				
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)				
	Decadenza totale			X	100% Controllo amministrativo
	Esclusione			X	Campione controllo in loco
X	Riduzione graduale			--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta dal beneficiario e relativa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della corrispondenza della documentazione trasmessa, verifica documentazione inerente all'aggiudicazione dei contratti pubblici				

Applicazione delle rettifiche forfettarie di cui alla Decisione C (2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 fino alla decadenza per i casi ivi previsti

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.5
<p>Impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma</p>						
<p>PSR e articolo 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016</p>						
Misura/sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	Decadenza totale				X	100% Controllo amministrativo
	Esclusione					100% Controllo in situ
	Riduzione graduale	X		Campo di applicazione	X	Campione controllo docum. in loco
<p>Verifica della presenza e conformità della documentazione e/o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili mediante comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati</p>						
<p>--</p>						

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso x < € 200.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio
Medio pt. 3	Costo ammesso €200.000 ≤ x < 1.000.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio
Alto pt. 5	Costo ammesso x ≥ € 1.500.000	Mancata trasmissione nei termini di più di 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo dell'aiuto è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verranno inviati i dati di monitoraggio

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. b.6
Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati					
Descrizione impegno					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 141/2016					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione		Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale					
--					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
Verifica della presenza di dossier separati per la conservazione di tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata					
Classe di violazione	entità'	Gravità		durata	
Basso pt. 1	Dossier presente presso altri uffici/ sedi del beneficiario e non presso la sede dichiarata all'Amministrazione	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		Mancata risoluzione dell'anomalia entro 30 gg dal rilievo	
Medio pt. 3	Dossier presenti presso altra struttura delegata dal beneficiario e non preventivamente comunicata all'Amministrazione e/o comunicato in sede di controllo "in situ"	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL		Mancata risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo	
Alto pt. 5	Dossier non presenti / non costituiti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale		Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 60 gg dal rilievo	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 2,00$	3%
$2,00 \leq X < 3,00$	4%
$X = 3,00$	5%
$X = 5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verrà costituito il dossier relativo all'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.7		
Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione							
Descrizione impegno							
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione							
Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016							
Misura/sotto misura							
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)							
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione			Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale							
Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
Verifica, della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella commemorativa riferita al finanziamento comunitario.							
Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc. realizzato e trasmesso in sede di rendiconto							
Classe di violazione	entità'	Gravità		durata			
Basso pt. 1	Costo ammesso € 50.000 ≤ x < € 100.000	Presenza in azienda ma mancata esposizione o messa in linea dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)		Risoluzione della non conformità riscontrata entro 15 gg dalla rilevazione dell'anomalia			
Medio pt. 3	Costo ammesso € 100.000 ≤ x < 250.000	Esposizione dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi) non conformi a quanto previsto dal regolamento		Risoluzione della non conformità riscontrata entro 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia			

Alto Pt.5	Costo ammesso $X \geq \text{€}250.000$	Assenza dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)	Risoluzione della non conformità riscontrata oltre 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia
---------------------	---	---	--

Pt. - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che le azioni di informazione e comunicazione non saranno coerenti con quanto previsto dal regolamento

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI